



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione del Dirigente	
N. 7/ 16	di data 05/02/21

Oggetto: AFFIDAMENTO A CIRFOOD SC DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G), COMMA 3 E COMMA 5 DELLA L.P. N. 23/1990 E SS.MM. E II. E DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II., PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 307.800,00 IVA COMPRESA. CIG 8619620F6E.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 45 del 30 ottobre 2018, modificato con provvedimento n. 55 di data 11 dicembre 2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una nuova Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol. Il relativo bando è stato pubblicato in data 15 gennaio 2019 ed in data 13 maggio 2019 è stata individuata la Società CIRFOOD sc quale Impresa aggiudicataria del servizio, ferme le verifiche sul possesso dei previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di ristorazione proposta in gara;

visto che Edenred Italia s.r.l. e Day Ristoservice s.p.a. si sono collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria;

visto altresì che CIRFOOD sc è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e tale decadenza è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 164 del 17 dicembre 2019 e dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020; Edenred, seconda classificata individuata quale aggiudicataria della gara, è stata successivamente esclusa, con provvedimento inoppugnato, non avendo rinnovato la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e, quindi, la gara è stata aggiudicata alla terza classificata Day Ristoservice; con determinazione dirigenziale n. 1 del 13 febbraio 2020 la stazione appaltante ha, poi, dichiarato Day Ristoservice decaduta dall'aggiudicazione essendo emerso che non era stata rispettata la disposizione della lex specialis inerente la scelta dell'Amministrazione provinciale di approvvigionarsi, a vantaggio dei propri dipendenti, non del mero servizio di "buono pasto", ma del servizio sostitutivo della mensa aziendale, anche con riguardo all'esclusione dei codici Ateco di mera fornitura di prodotti alimentari;

considerato che la decadenza di Day Ristoservice è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 104 del 30 giugno 2020 e che attualmente risulta pendente l'appello presso il Consiglio di Stato;

pagina 1/11

ricordato che, durante l'evolversi dell'intricata situazione sopra descritta il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT ha dapprima invitato, a marzo 2019, tutti gli enti interessati ad emettere un nuovo ordinativo di buoni pasto nell'ambito della Convenzione del 30 aprile 2015, ancora capiente e non scaduta, per una durata di 5 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, per poi comunicare la possibilità, a Convenzione scaduta, di adottare più proroghe tecniche dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione del 30 aprile 2015;

ricordato, in particolare, che, con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 14 di data 12 marzo 2020 è stato concesso un periodo di proroga dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione provinciale 30 aprile 2015 in essere e in scadenza a fine marzo 2020, sino al 30 settembre 2020 per consentire alla Giunta provinciale di eseguire un approfondimento in materia, al fine di assumere le proprie decisioni in merito;

ricordato altresì che con determina dirigenziale del Servizio Personale di data 18 marzo 2020 n. 7/37 è stata autorizzata la proroga tecnica dell'Ordine di Acquisto n. 5000144663 del 18.04.2019 (già precedentemente prorogato a settembre 2019) sino al 30.09.2020, con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola;

preso atto che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato l'Ordinanza n. 185699/1 del 27 marzo 2020 dando atto che i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

preso atto altresì che con nota di data 25.05.2020 n. prot. 110483 il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT ha comunicato gli indirizzi adottati con determinazione del Dirigente n. 24 di data 22 maggio 2020 per la proroga tecnica al 31 dicembre 2020 dei contratti attuativi (Ordinativi di fornitura) della convenzione provinciale in parola, scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 27 marzo 2020, precisando anche di aver chiesto e acquisito da CIRFOOD sc la disponibilità alla proroga tecnica degli ordinativi emessi fino al massimo del 31 dicembre 2020, agli stessi patti e sottomissioni, con la precisazione che gli stessi sarebbero stati risolti anticipatamente nel caso di attivazione di una nuova modalità di esecuzione del servizio;

considerato che, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, con il passaggio al lavoro agile dei dipendenti, si è verificata una significativa riduzione dell'utilizzo del buono pasto, per cui il quantitativo di pasti precedentemente ordinati, da ultimo a seguito di determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/37 di data 18.03.2020, risultava pienamente adeguato a coprire il fabbisogno del personale del comune di Trento fino al 31 dicembre 2020;

considerato altresì che, a seguito di domanda del Servizio Personale, l'Ufficio Centrale Acquisti della PAT con nota di data 15 settembre 2020 ha comunicato che se i quantitativi già acquistati con precedente ordinativo sono congrui rispetto al fabbisogno dell'ente sino al 31.12.2020, non è necessario emettere un nuovo ordinativo;

dato atto che, l'Amministrazione comunale, titolare di un contratto attuativo in essere in scadenza al 30 settembre 2020, non disponendo di modalità alternative per assicurare la continuità del servizio, necessitava di autorizzare la proroga tecnica del proprio contratto attuativo, fino al 31 dicembre 2020, con la clausola di risoluzione anticipata in caso di attivazione da parte della PAT di una nuova modalità di esecuzione del servizio;

dato atto altresì che l'ordinativo di fornitura n. 5000144613 di data 18.04.2019, assunto attraverso il negozio elettronico della Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa (già precedentemente prorogato con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/119 di data 20.09.2019 e con proroga telematica sulla piattaforma Mercurio in data 25 settembre 2019 e con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/37 di data 18 marzo 2020 e con proroga telematica sulla piattaforma Mercurio in data 20 marzo 2020), è stato quindi prorogato per l'ulteriore periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/96 di data 24.09.2020, con la clausola di anticipata

risoluzione in caso di attivazione, nel frattempo, di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola da parte della PAT;

considerato che l'art. 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e altre disposizioni), tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016), ha introdotto l'articolo 75 quinquies alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Detto articolo, rubricato Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale, dispone quanto segue:

“1. La Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi.

2. Ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006. A tal fine è integrato l'oggetto sociale della società.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:

a) le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;

c) i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;

d) la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio”;

considerato altresì che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1417 del 18 settembre 2020, rilevato che l'ultima gara di appalto relativa al servizio sostitutivo di mensa non è giunta ad aggiudicazione, ha ritenuto di avvalersi della possibilità di internalizzare il servizio in oggetto, al fine di una gestione maggiormente efficace ed efficiente, anche per effetto di un rapporto più diretto con gli esercenti (attraverso una società di sistema), ed economicamente autosufficiente per effetto dei meccanismi contabili e fiscali che determinano l'imponibile per esercenti e committenti. Ha inoltre valutato che tale soluzione consente di garantire un miglior servizio nei confronti del personale, grazie all'effettiva disponibilità del pieno valore facciale del buono pasto e alla prevista valorizzazione della filiera corta, con conseguente elevazione del livello qualitativo dei pasti offerti ed anche per gli esercenti la gestione internalizzata consente una maggiore sostenibilità dei costi in considerazione della possibilità di operare in assenza di commissioni; inoltre, l'affidamento diretto fa venir meno la necessità di esperire gli adempimenti connessi ad una procedura di gara con la rispettiva tempistica e consente più attente modalità di verifica e di supervisione del servizio di mensa erogato;

visto che, effettuate le opportune valutazioni in ordine alle strutture organizzative degli enti strumentali provinciali, la Giunta Provinciale ha disposto la gestione diretta del servizio sostitutivo mensa, tramite affidamento diretto alla società strumentale della Provincia autonoma di Trento Trentino Sviluppo S.p.A., fissando nel 1° gennaio 2021 la decorrenza di tale gestione diretta;

preso atto che, per garantire la miglior resa del servizio erogato dalla società sotto il profilo dell'interfacciamento con il sistema informativo provinciale e l'ottimizzazione delle procedure, la società Trentino Sviluppo S.p.A. si avvarrà, quale fornitore per la soluzione tecnologica necessaria per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, della società Trentino Digitale S.p.A., la quale dovrà attivare un sistema informatico via web che consenta a tutti gli Enti di gestire il sistema approntando anche uno strumento innovativo di legittimazione per la fruizione del servizio alternativo di mensa attraverso l'utilizzo di un'applicazione per smartphone;

preso atto altresì che, riguardo alla commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore, la cui applicazione è prevista solo quale eventualità dalla norma di legge, la stessa - sino a nuove

disposizioni - non sarà applicata tenuto conto che nell'attuale progetto presentato, la società Trentino Sviluppo ha ipotizzato un margine sufficiente per coprire i costi di servizio;

preso atto infine che con la succitata deliberazione sono stati approvati i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili;

considerato che in data 30 settembre 2020 Trentino Digitale S.p.A. ha pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse al fine di avviare una procedura negoziata per la "fornitura di una piattaforma tecnologica tale da supportare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa per gli enti della pubblica amministrazione trentina";

dato atto che con nota di data 4 agosto 2020 n. prot. 169134 la PAT (Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali) ha scritto a tutti gli enti interessati aderenti alla Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa, e, in particolare, per i comuni, al Consorzio dei comuni trentini, comunicando l'indirizzo espresso dalla Giunta provinciale per l'affidamento della gestione diretta del servizio di mensa ad una società strumentale della medesima Provincia. Con detta nota è stata, quindi, richiesta la dichiarazione di interesse ad aderire al predetto sistema di gestione del servizio sostitutivo di mensa, specificando che l'affidamento diretto avrebbe fatto venir meno la necessità di esperire gli adempimenti connessi ad una procedura di gara con la rispettiva tempistica. Infine, ha precisato che la nuova modalità di gestione sarebbe potuta partire dal 1° gennaio 2021;

dato atto altresì che il Servizio Personale, attraverso il Consorzio dei comuni trentini, ha comunicato un fabbisogno annuale di 160.000 pasti/anno;

preso atto che con nota di data 4 dicembre 2020 n. prot. 281006 la PAT – Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali ha comunicato che a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto) non poteva essere garantito l'avvio del servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte di Trentino Sviluppo spa a partire dal 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale. Ha precisato che avrebbe potuto iniziare nella nuova gestione solo la Provincia a partire dal 1° gennaio 2021 ed a seguire gli altri enti, salvo diversi esiti del contenzioso. Ha, quindi, invitato a valutare come possibile opzione, quella di procedere, al fine di evitare l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa, con un affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990 con il limite di cui all'art. 3, comma 01, della L.P. n. 2/2020 (€ 75.000,00 iva esclusa), vista la natura transitoria dello stesso. Ha quindi indicato di eseguire la procedura nell'ambito del Mepat ove è attivo il pertinente Bando – Servizi di ristorazione, con gli operatori economici abilitati, prendendo a riferimento le condizioni in essere di cui alla Convenzione del 2015;

dato atto che con nota di data 16.12.2020 n. prot. 292669, in risposta a richiesta di chiarimento da parte del Servizio Personale del comune di Trento, la PAT ha ribadito l'indicazione di procedere con un affidamento diretto al fine di evitare l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa;

verificato che in Consip risulta oramai scaduta al 14 dicembre 2020 la seguente Convenzione Consip:

Buoni pasto 8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, con buono pasto cumulabile nel limite di 8 buoni, così come specificato alla lettera f) dell'art. 4 del Decreto del MISE n.122/2017. Lotto 4 Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, attiva dal dal 21/12/2018 e ormai scaduta il 14.12.2020;

verificata altresì, in ogni caso, l'impossibilità di aderire in Consip al Lotto Accessorio n.13 (Nord Italia), attivato il 22 gennaio 2021, perchè riservato alle PPAA che abbiano già emesso un ordine nel lotto esauritosi;

verificato altresì che in data 30 luglio 2019 Consip ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale per le Pubbliche Amministrazioni - Buoni pasto 9, con presunta fine procedimento di gara entro il 30/06/2021 come da ultimi aggiornamenti;

ricordato che già con determina dirigenziale del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 54 di data 5 settembre 2019, la quale ha definito gli indirizzi per adottare la proroga tecnica dei contratti attuativi della Convenzione provinciale n. 43530 del 30 aprile 2015, la medesima PAT ha dato atto che è stata verificata, con esito negativo, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche trentine, interessate al servizio di mensa diffusa previsto dall'art. 65 del CCPL 2016/2018 di aderire alle Convenzioni attivate da Consip Spa, posto che la Società - interpellata in proposito - ha rilevato l'incongruenza di fondo fra il servizio citato e quanto disponibile nei propri strumenti di acquisto, riguardanti appunto il servizio buoni pasto ai sensi del DM 7 giugno 2017, n. 122 e non il servizio di mensa diffusa. Infatti, l'art. 65 - Mensa - del CCPL 2016-2018 del comparto autonomie locali, stabilisce, fra le altre cose, che non è consentito di posticipare o anticipare nel tempo, anche mediante cumulo di buoni, la fruizione del pasto a cui il dipendente ha diritto, avendo eseguito la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle ore minime di presenza giornaliera previste. In altri termini, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla fruizione del pasto, non lo consumi, non potrà più recuperarlo, né anticipare quanto non maturato. La card elettronica non può rappresentare quindi alcun titolo di credito a differenza di quanto avviene nell'ambito delle Convenzioni Consip.;

visto che la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) all'art. 3 comma 01 dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ..., fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020" (€ 75.000,00);

verificato che risultava attivo sul ME-PAT il BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3";

verificato altresì che l'attuale fornitore del servizio sostitutivo di mensa CIRFOOD sc ha offerto all'acquisto diretto a catalogo il servizio con le caratteristiche in essere di cui alla Convenzione n. 43530 del 2015, nell'ambito del succitato Bando di Abilitazione;

visto che con determina dirigenziale del Servizio Personale n. 7/151 di data 21.12.2020 si è ritenuto di doversi rivolgere al fornitore del contratto in corso, CIRFOOD sc, impegnando la relativa spesa, per tutte le ragioni ivi riportate;

ricordato che si è, quindi, proceduto ad affidare, mediante ODA eseguito sul MEPAT n. 5000282975 di data 22.12.2020, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni suindicate, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, in sigla "CIRFOOD SC", alle condizioni in corso, per il periodo indicativo dal 1° gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, per un consumo presunto massimo di 13.680 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che avrebbe definito la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC, in conformità all'offerta di CIRFOOD sc presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3";

considerato che, nelle more della definizione da parte della PAT della possibilità di adesione per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale al servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte della Provincia stessa per mezzo di un proprio ente strumentale, la negoziazione diretta con CIRFOOD sc ha trovato una giustificazione anche come affidamento in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g) ("quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara"), comma 3 e comma 5 ("salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre"), della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ove prevede che "1. Nei casi e nelle circostanze

indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: ... c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati". Ciò, in ragione della necessità di provvedere urgentemente al fine di impedire l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento;

dato atto che l'affidamento diretto in parola è stato utilizzato quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT, che è stata posticipata, per comunicazione della medesima PAT di data 4 dicembre 2020 n. prot. 281006, per ragioni di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto) che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'Amministrazione comunale, o quale strumento atto ad assicurare i tempi necessari per individuare altra soluzione gestionale anche in accordo con la Provincia;

vista la sentenza n. 00208/2020 Reg.Prov.Coll. - N. 00155/2020 Reg.Ric. pubblicata il 21 dicembre 2020, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, dopo aver giudicato la legittimità della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'affidamento *in house* alla società Trentino Sviluppo S.p.a. del servizio sostitutivo di mensa con riguardo ai propri dipendenti, ha stabilito che detto provvedimento "è ... illegittimo e deve essere annullato per la parte in cui dispone genericamente l'affidamento *in house* del servizio ... alla società Trentino Sviluppo S.p.A. anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento *in house*". Ciò in quanto la società Trentino Sviluppo S.p.a. è interamente partecipata e controllata in via esclusiva dalla Provincia Autonoma di Trento;

dato atto che anche la Provincia Autonoma di Trento ha dovuto posticipare l'avvio del nuovo servizio internalizzato di mensa a febbraio 2021 e con determinazione dirigenziale del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali ha disposto l'affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa, con modalità telematica sul mercato elettronico MePAT, a favore di CIRFOOD sc, per il mese di gennaio 2021, dando atto che il ricorso pendente aveva impedito di dispiegare appieno le attività preparatorie e il ristrettissimo tempo ormai a disposizione fino alla fine dell'anno non consentiva di avere la garanzia di un regolare avvio del nuovo sistema internalizzato di mensa e, soprattutto, non consentiva la valutazione della sperimentazione della nuova tecnologia, con app per smartphone, e, inoltre, la situazione di emergenza sanitaria in atto non permetteva alla società gestrice di perfezionare le indispensabili implementazioni tecnologiche e concludere i necessari rapporti commerciali con gli esercenti sul territorio;

dato atto altresì che, sentiti per le vie brevi nel corso del mese di gennaio, il Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali e il Servizio per la Gestione delle Partecipazioni Societarie della PAT hanno comunicato che sarebbe in corso la presentazione di un disegno di legge provinciale per definire le modalità atte a consentire agli Enti del sistema territoriale trentino di entrare a far parte della compagine sociale di Trentino Sviluppo S.p.A., aderendo quindi al sistema internalizzato di mensa della PAT e permettendo in tal maniera l'affidamento *in house* dello stesso senza incorrere nei motivi di censura accolti nella sentenza sopra citata;

considerato che con nota pervenuta in data 2 febbraio 2021 n. prot. 26961 la Provincia ha comunicato formalmente di aver avviato l'iter per l'approvazione di una disposizione di legge che, prevedendo la partecipazione del Consorzio dei Comuni Trentini in Trentino Sviluppo S.p.A., consentirà agli enti interessati di procedere all'affidamento diretto a detta Società del servizio sostitutivo di mensa, ritenendo di poter vedere la norma approvata entro la fine del mese di febbraio ed impegnandosi a definire tempi, modalità e condizioni per l'adesione e per l'avvio del

servizio con successiva formale comunicazione;

preso atto che, alla luce delle suddette informazioni, l'adesione degli Enti interessati al nuovo servizio internalizzato di mensa della PAT non risulta attivabile nell'immediato e comunque, anche successivamente all'approvazione dell'apposita legge provinciale e all'attivazione della partecipazione a Trentino Sviluppo S.p.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, sono prevedibili dei tempi tecnici aggiuntivi per organizzare il regolare avvio del nuovo servizio di mensa, che prevede una nuova tecnologia per la registrazione delle transazioni senza l'uso delle cards che sinora sono servite anche per timbrare la presenza in servizio;

vista la relazione presentata alla Giunta comunale in data 28.12.2020, in esito alla quale la medesima Giunta ha espresso parere favorevole in merito alle soluzioni prospettate dal Servizio Personale, ora Risorse Umane, in particolare sulla possibilità di procedere, per il caso in cui a gennaio 2021 la PAT non si trovi ancora nelle condizioni di garantire a tutti gli enti interessati l'adesione al nuovo sistema internalizzato, ad un nuovo affidamento diretto all'attuale gestore del servizio, CIRFOOD sc, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 21, comma 2, lett. g) e comma 5 della LP n. 23/1990 e ss.mm. e ii., nell'ambito del MEPAT, almeno sino al raggiungimento della soglia di rilievo comunitario, tenuto conto degli importi già affidati per il mese di gennaio e parte di febbraio;

visto l'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi specifici elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016, tra cui sono annoverati i servizi di ristorazione, e in particolare è ivi compreso il cpv del metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti" 55300000-3 di cui allo specifico BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO già citato;

considerato che, nelle more della definizione da parte della Provincia delle modalità atte a consentire agli Enti del sistema territoriale trentino di aderire al sistema internalizzato di mensa della PAT, e per il tempo strettamente necessario a tal fine, si ripresenta la medesima necessità di affidare a CIRFOOD sc per un ulteriore periodo il servizio sostitutivo di mensa con affidamento diretto ("contratto ponte") in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g), comma 3 e comma 5, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss..mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici);

dato atto che l'affidamento diretto ("contratto ponte") in parola si qualifica quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT, che è stata posticipata per gli Enti interessati diversi dalla PAT in ragione di quanto disposto con la sentenza sopra citata del TRGA di Trento pubblicata il 21 dicembre 2020, quindi per ragioni che comunque non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale;

considerato altresì che i giudici amministrativi del TRGA di Trento hanno riconosciuto nella sentenza succitata che il servizio di mensa "ragionevolmente non tollera soluzioni di continuità";

considerato, in particolare, che il servizio sostitutivo di mensa riguarda anche il personale comunale che in questa fase di emergenza sanitaria sta lavorando in presenza (Polizia Locale, Servizi Funerari, Servizi Sociali) ed è impegnato a gestire l'emergenza stessa e che necessita di tutto il supporto necessario;

considerato poi che permane l'impossibilità di attivare i meccanismi concorrenziali in quanto non vi è soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo all'attuale fornitore CIRFOOD sc, essendo necessario garantire un sistema informatico in grado di dare continuità all'uso delle smart card attualmente in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza già oggetto di apposite verifiche da parte della PAT;

considerato infine che, in seguito alle comunicazioni della PAT, il comune non avrebbe comunque potuto bandire e concludere una procedura competitiva in un tempo tale da consentire l'avvio del servizio nel corso del mese di febbraio 2021, dovendo anche tener presente che tale

avvio richiede una fase istruttoria particolarmente complessa, che era già stata condotta e portata a termine con esito negativo da APAC relativamente al Bando di gara indetto nell'anno 2019 per la conclusione di una nuova Convenzione;

verificato che CIRFOOD è tuttora iscritta al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento al Bando "Servizi di ristorazione", all'interno del quale è ricompreso il metaprodotto "CPV55300000-3 Servizi di ristorazione e distribuzione pasti";

dato atto che, in base al numero dei pasti consumati nel mese di gennaio, il Servizio Risorse Umane definirà la data di effettiva chiusura del rapporto contrattuale di cui all'ODA eseguito sul MEPAT n. 5000282975 di data 22.12.2020, individuandola nel giorno 12 febbraio 2020, mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC;

ritenuto di affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, con la procedura della trattativa privata diretta, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, per tutte le ragioni suindicate, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, in sigla "CIRFOOD SC", con sede legale in Via Nobel, 19 – REGGIO EMILIA, codice fiscale e partita IVA 00464110352, che ha offerto il mantenimento delle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015, per il periodo indicativo dal 13 febbraio 2021 sino al 30 giugno 2021, per un consumo presunto massimo di 54.000 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC (in conformità all'offerta di CIRFOOD sc presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3") in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;

valutato che il suddetto periodo appare congruo in relazione ai tempi per l'approvazione ed entrata in vigore della legge provinciale che, in base alle informazioni raccolte presso la PAT, dovrebbe permettere agli Enti del sistema territoriale trentino di entrare a far parte della compagine sociale di Trentino Sviluppo S.p.A., aderendo quindi al sistema internalizzato di mensa della PAT, nonché di approntare il regolare avvio dello stesso con attivazione della nuova tecnologia di fruizione del servizio tramite app per smartphone;

considerato che, in ogni caso, il contratto che sarà stipulato a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla succitata data di scadenza, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC da parte del Servizio Risorse Umane;

vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, pur stabilendo il carattere di eccezionalità del contratto "ponte" rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, riconosce la legittimità dello stesso a condizione che l'urgenza derivi da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione" ed a condizione che l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria", condizione quest'ultima che risulterebbe rispettata nelle more dell'implementazione delle modifiche societarie necessarie a strutturare meccanismi di "controllo analogo" e nel caso di prefigurazione di un automatismo risolutorio ancorato ad un momento certo;

considerato altresì che verrà richiesta una garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 19 bis della LP 2/2016, viene effettuata direttamente dalla struttura provinciale competente, la quale svolge controlli a campione sugli iscritti ai Bandi MEPAT;

dato atto altresì che la spesa complessiva presunta di € 307.800,00 iva inclusa trova

copertura al capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 (considerando il prezzo di un pasto pari ad € 5,70 iva inclusa offerto sul Mepat da CIR FOOD sc, come da condizioni attualmente in essere);

considerato che con delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di data 24.01.2008 è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

ricordato che fino al 31 dicembre 2020 non era previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020;

dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, come da Avviso di data 23.12.2020 riportato sul sito di Anac, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019);

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC (ex AVCP) nel proprio sito informatico;

atteso che l'ANAC (ex AVCP), chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 225,00 al fine di far fronte al versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto in ragione del contratto ponte in parola;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021 approvato con deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, nella quale è previsto l'acquisto del servizio in oggetto;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- gli atti richiamati in premessa;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 106/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. C_L378/S005/306657 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1) di affidare, mediante ODA da eseguire sul MEPAT, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni indicate in premessa, alla Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, in sigla "CIRFOOD SC", con sede legale in Via Nobel, 19 – REGGIO EMILIA, codice fiscale e partita IVA 00464110352, alle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015 n. 43530, per il periodo indicativo dal 13 febbraio 2021 sino al 30 giugno 2021, per un consumo presunto massimo di 54.000 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, mediante apposita nota formale da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC, in conformità all'offerta di CIRFOOD sc presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3";

2) che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa della Provincia, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza indicativa del 30 giugno 2021, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a CIRFOOD sc via PEC da parte del Servizio Risorse Umane;

2) di dare atto che il CIG è 8619620F6E;

3) di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Personale;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse Umane, o in sua sostituzione, il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale sulla Piattaforma Mepat;

5) di impegnare la somma di € 307.800,00 sul capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;

pagina 10/11

- 6) di impegnare la spesa di € 225,00 per il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione in ragione del presente contratto ponte per il servizio sostitutivo di mensa;
- 7) di imputare la spesa di € 225,00 al capitolo 1684, 5001 valori comuni dell'ente, 0701 gestione ed amministrazione del personale, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di dichiarare che le somme saranno esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Livia Ferrario

Trento, addì 05/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione del Dirigente

N. 7/ 16

di data 05/02/21

Oggetto: AFFIDAMENTO A CIRFOOD SC DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G), COMMA 3 E COMMA 5 DELLA L.P. N. 23/1990 E SS.MM. E II. E DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II., PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 307.800,00 IVA COMPRESA. CIG 8619620F6E.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01111.01.01491	U.1.01.01.02.002	5001			307.800,0 0	"	81040 (7615271)
U		2021	01111.04.01684	U.1.04.01.01.010	5001			225,00	"	81042 (7615282)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 febbraio 2021